



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA MIA OMBRA SCODINZOLA"

Titolo I - Costituzione e scopi

Articolo 1 — Denominazione - sede 1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in poi, "Codice del Terzo settore" o "CTS"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'organizzazione di volontariato sotto forma di l'associazione non riconosciuta, denominata "La mia Ombra Scodinzola Organizzazione di Volontariato", ovvero "La mia Ombra Scodinzola ODV" di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "ODV" ovvero la dicitura "Organizzazione di Volontariato", insieme alla locuzione "Ente del Terzo Settore" ("ETS"), nella propria denominazione, che ne costituiscono peculiare segno distintivo, ed a tale scopo verranno inserite negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione al pubblico e manifestazione esterna della medesima, con efficacia, rispettivamente, a far data dal momento in cui la stessa Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), ovvero in una data precedente, laddove consentito dalla legislazione vigente in materia. Il predetto regime transitorio, valido ad ogni effetto di legge anche in relazione alla qualifica di "ONLUS" ed alla disciplina ad essa applicabile, terminerà nel momento in cui il Registro unico sarà operativo. A tal fine, a far data dall'istituzione ed operatività del RUNTS, l'Associazione provvederà alla relativa iscrizione.

3. L'Associazione è disciplinata:

- dal presente Statuto;
- dagli eventuali Regolamenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività;
- dal CTS, dalle relative sue norme di attuazione e successive modifiche;
- dagli artt.36 segg. c.c., dalla legislazione nazionale e regionale in quanto applicabili, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, fermo in ogni caso il rispetto dello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana.

4. L'Associazione ha sede in San Giuliano Milanese (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di San Giuliano Milanese, mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti, non comporterà modifica statutaria.

5. Essa opera nel territorio della provincia di Milano, nonché, più in generale della Regione Lombardia.

6. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Articolo 2 — carattere dell'associazione

1. L'associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi dell'art. 32, c. 1, CTS.

2. L'Associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo attività lucrative. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre organizzazioni e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3 — Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 — Scopo dell'associazione

1. Ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. e) CTS, l'Associazione persegue quale attività di interesse generale la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; in particolare, essa si prefigge come scopo principale di operare in difesa degli animali e dei loro diritti, di sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

2. L'associazione ha come obiettivo di combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali e si propone di promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono, nonché di promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.

3. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici;
- b) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- c) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- d) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- e) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.;
- f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- g) assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio;
- h) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, sterilizzazione, formazione, ecc.;
- i) per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 5 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Articolo 6 - Requisiti di ammissione e diritti dei soci

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato, o gli enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata, che aderendo alle finalità istituzionali della stessa e accettando le norme del presente statuto, intendano collaborare al loro raggiungimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda scritta al Consiglio Direttivo; tale domanda deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto e i regolamenti interni, le disposizioni del Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore esercente la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.

3. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo è tenuto entro sessanta (60) giorni ad esplicitare la motivazione di detto diniego e comunicarla agli interessati.

4. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere all'Assemblea che deciderà alla prima riunione convocata; al richiedente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. In caso di provvedimento di esclusione anche da parte dell'Assemblea, il richiedente può fare ricorso all'autorità giudiziaria.

5. L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente e il rifiuto definitivo di ammissione comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

6. Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.

Articolo 7 — Categorie dei soci

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- a) fondatori;
- b) ordinari.

2. I soci fondatori sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione, sono indicati nell'atto costitutivo e hanno diritto di voto.

3. I soci onorari sono coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo come soci onorari, hanno corrisposto le quote sociali annuali, svolgono regolarmente attività di volontariato utile all'associazione, partecipano attivamente all'attività dell'associazione e hanno diritto di voto.

4. i soci ordinari sono coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo come soci ordinari, hanno corrisposto le quote sociali annuali, svolgono regolarmente attività di volontariato utile all'associazione, partecipano all'attività dell'associazione e hanno diritto di voto.

Articolo 8 — Doveri e diritti dei soci

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie.

In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- (a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- (b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- (c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

3. Diritti dei soci:

- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento dei contributi annuali di partecipazione, e di votare direttamente o per delega;
 - partecipare all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
 - essere informati di tutte le attività, le iniziative ed i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione ed esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
 - recedere dall'Associazione in qualsiasi momento.
4. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.11, del presente Statuto.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso volontario, mediante comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo; il recesso ha efficacia dalla data della comunicazione, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., p.e.c. o e-mail.

- b) per mancato versamento della quota annuale associativa dopo tre mesi dalla scadenza; il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento.
 - c) per decadenza, laddove intervenga la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
 - d) per esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che: (i) tenga un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; (ii) commetta persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, ovvero azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, ovvero (iii) con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla sua reputazione o abbia altrimenti arrecato all'Associazione gravi danni materiali o morali. Il provvedimento di esclusione ha effetto dalla data di ricevimento della relativa notifica, da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r., p.e.c. o e-mail entro trenta (30) giorni dalla data della sua deliberazione e deve essere motivato. Il socio escluso può, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, ricorrere all'Assemblea, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata a.r., p.e.c., e-mail o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. In caso di provvedimento di esclusione anche da parte dell'Assemblea può fare ricorso all'autorità giudiziaria.
 - e) per morte e/ o gravi motivi di salute.
2. Il recesso o l'esclusione non danno diritto alla restituzione delle quote annuali versate, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Ai sensi dell'art. 33, c.1, CTS, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari.

Articolo 12 - Organi dell'Associazione

1. Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 CTS;
- l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 CTS.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione per conto e nell'interesse dell'Associazione, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, c.c.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea. È ammesso altresì l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, la quale deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio non può avere più di una delega.

3. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Articolo 14 - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta di almeno un terzo dei soci.

2. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, p.e.c. o via e-mail e l'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Nei casi di comprovata urgenza la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità per tutti i soci di essere adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Articolo 13 – Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

1. in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sul bilancio di esercizio, anche in forma di rendiconto di cassa, laddove non si superino i limiti di cui all'art. 13, c. 2, CTS, su ogni altro rendiconto e sulle relazioni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - b) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
 - d) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 14, c. 1, CTS;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 CTS;
 - g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 CTS;
 - h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- l. In sede straordinaria:
 - aa) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - bb) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
 - cc) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Il verbale dell'assemblea è redatto dal Segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti ed è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, consultabile presso la sede sociale.
3. L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. 4. L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, salvo quanto disposto dall'art. 14, c. 5 che segue.
5. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto.
6. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 15 - Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno di norma per alzata di mano.

Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ai sensi dell'art. 24 CTS, e che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 16 - Composizione e durata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da non meno di tre membri, eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. 2. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
3. Ai sensi dell'art. 34, c. 1, CTS, tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
4. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo

settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 17 – Convocazione e riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto (anche via mail o via fax), almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Articolo 18 – Cessazione degli amministratori e del Presidente

1. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.
2. Il Consiglio Direttivo può revocare, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente qualora lo stesso non persegua i fini dell'associazione e vada contro gli scopi e gli obiettivi della stessa.
3. In caso di revoca o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione dell'Assemblea.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci fondatori e onorari della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- proporre la convocazione dell'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il bilancio d'esercizio, nelle forme di cui all'art. 13, c. 2, CTS, gli atti, rendiconti e relazioni da sottoporre all'assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- deliberare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'assemblea;
- decidere il trasferimento della sede;
- tenere il libro soci, il libro verbali e gli altri libri sociali che opportuni o a seconda del volume dell'attività o che si rendano necessari a termini di legge.

Articolo 20 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e convoca l'Assemblea nei casi previsti. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
3. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 21 - Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo

svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Articolo 22 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 23 — Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche occasionali verso fini istituzionali delle organizzazioni di volontariato
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese, privati o altre associazioni;
- da attività commerciali e produttive marginali secondo il D.M. 25/05/2005;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 24 - Destinazione degli avanzi di gestione

1. Ai sensi dell'art. 8 CTS, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali, laddove in concreto tale corresponsione sia prevista, non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale svolta dall'Associazione stessa;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, come eventualmente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 25 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Articolo 26 - Diritti dei soci sul patrimonio sociale

1. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
2. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 27 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre. Il primo esercizio inizierà dalla data di costituzione fino al 31/12/11.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto, dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria, la quale dovrà essere convocata in tempo utile per consentire l'approvazione del bilancio entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 28 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di estinzione o scioglimento i beni che residuano saranno devoluti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato, ovvero ad altri ETS, operanti in identico o analogo settore, come stabilito dall'assemblea in sede di deliberazione di scioglimento. In caso di impossibilità di una valida deliberazione in merito alla destinazione del patrimonio residuo il medesimo verrà destinato ad enti che perseguono finalità analoghe indicati dal competente Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 29 - Foro competente

Tutte le controversie a qualunque titolo dipendenti, collegate o connesse al presente statuto, nonché al rapporto associativo da esso derivante, nonché insorgenti tra l'Associazione ed i suoi soci, amministratori, altre cariche sociali o terzi in generale, saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro criterio di attribuzione della competenza.

Articolo 30 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia al CTS e alle disposizioni attuative dello stesso, alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili, nonché alla Costituzione e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, approvato e sottoscritto a S. Giuliana Milis in data 22 ottobre 2020

Sottoscrizioni

Roberto Baccarini
Antonio Coda
Daniela Meloni



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE "LA MIA OMBRA SCODINZOLA"

Il giorno 22 Ottobre 2020 alle ore 21,00 sulla piattaforma virtuale Zoom (modalità permessa dall'art. 73, comma 4 del dl 18/2020 "Cura Italia", convertito in legge 27/2020) si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione "La mia ombra scodinzola" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**modifiche statutarie obbligatorie per conformare lo Statuto associativo al
D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Presenti : Carlotta Boccaccio, Claudia Ambroggi (con delega di Arianna Adero), Davide Maghini (con delega di Silvia Massimino) , Marco Amenta, Federica Colucci (con delega di Serena Decaro), Lisa Colucci, Luisa Grazioli (con delega di Cinzia Azteni), Arianna Ciceri, Daniela Altara, Maela Passera, Simone Comotti, Carlotta Biolcati (con delega di Vivienne Caserini), Paola Sara Arena.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Carlotta Boccaccio e quale Segretario la sig.ra Claudia Ambroggi.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno. .



Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità con il voto favorevole di 17 soci

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di registrare lo Statuto presso l'agenzia delle entrate e di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

L'assemblea termina alle ore 21,45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Carlo Bernasconi

Il Segretario

Antonio Riboldi

